



La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 7119/03, che riportiamo integralmente qui di seguito, sancisce il diritto all' indennità di accompagnamento anche per i malati terminali.

Questa Sentenza ha accolto il ricorso degli eredi di un cittadino, al quale il Ministero dell' Interno aveva negato l' indennità di accompagnamento, poiché all' epoca della domanda era nella fase terminale della sua vita. La tesi del Ministero era stata accolta dalla Corte d' Appello di Bari, con la motivazione che la concessione di tale indennità presuppone “...*un minimo di vitalità del paziente che deve potersi muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto familiare*”.

La Cassazione ha invece individuato il senso delle norme che prevedono l' indennità di accompagnamento anche “...*nell' esigenza di incentivare l' assistenza domiciliare dell' invalido, evitando il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso.*” E ancora, che l' indennità di accompagnamento è un intervento assistenziale “...*rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale*”.

Questa sentenza costituisce un importante precedente per tutte le famiglie impegnate nell' assistenza di un malato al termine del suo cammino e certamente un utile strumento per tutti coloro che si impegnano in questo delicato campo.

Furio Zucco  
Presidente Federazione Cure Palliative

**Aula “B”**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE LAVORO**

**07119/03**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano C.	Presidente
Dott. Michele D.	Consigliere
Dott. Fernando L.	Consigliere
Dott. Renato F.	Consigliere
Dott. Attilio C.	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

P. R., M. N., elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell' avvocato D. C., che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *ricorrenti* -

**contro**

MINISTERO DELL' INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 771/00 della Corte d' Appello di BARI, depositata il 5/12/2000 – R.G.N. 718/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. A. C.;

udito l' Avvocato C.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. V. che ha concluso per l' accoglimento del ricorso.

## Svolgimento del processo

Con ricorso dell' 11 novembre 1997 R. P. e N. M., quali eredi di V. M., convenivano il Ministero dell' interno davanti al Pretore di Bari per ottenerne la condanna al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento inutilmente richiesta dal dante causa.

Il ministero convenuto si costituiva opponendosi.

Espletata consulenza tecnica, il pretore rigettava la domanda.

L' appello dei ricorrenti veniva rigettato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 26 ottobre/5 dicembre 2000.

I giudici di secondo grado ritenevano che V. M. avesse inoltrato la domanda di indennità di accompagnamento quanto era nella fase terminale della sua vita; e che tale situazione fosse incompatibile con le finalità della prestazione richiesta.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico complesso motivo di censura, R. P. e N. M.

Il Ministero dell' interno resiste con controricorso.

## Motivi della decisione

La difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 2 della legge 21 novembre 1988, n.508, nonché dei principi dell' ordinamento in materia di invalidità civile; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360, nn.3 e 5 c.p.c.).

Assume che i giudici di secondo grado hanno errato nel negare la prestazione nonostante avessero riconosciuto che le malattie da cui era affetto il signor V. M., gravissime nel loro complesso, erano tali da costringerlo a letto e furono causa della morte avvenuta il 7 agosto 1996, a distanza di circa dieci mesi dalla presentazione della domanda amministrativa (del 12 ottobre 1995).

Deduce la contraddittorietà della interpretazione della norma sulla indennità di accompagnamento, atteso che da un lato la Corte del merito ha affermato che la prestazione deve essere concessa al soggetto impossibilitato a deambulare o incapace a compiere gli atti quotidiani della vita e, dall' altro, ha negato il beneficio allo stesso soggetto perché non conservava un minimo di vitalità ed era incapace di *“potersi muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto sociale e familiare”*.

Aggiunge che non può, comunque, definirsi malato terminale colui che sia sopravvissuto circa dieci mesi alla presentazione della domanda amministrativa; e che la affezione secondo la quale per i soggetti gravi, che dispongano solo di una vita vegetativa, *“vi sono altre soluzioni a livello sanitario”*, non solo omette ogni riferimento normativo, ma non spiega le ragioni della interpretazione accolta.

Il ricorso è fondato.

L' art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, dispone che l' indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui

confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Oltre la cittadinanza italiana è richiesta la residenza nel territorio nazionale (articolo 1 cit., comma 6).

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento “*gli invalidi gravi che siano ricoverati gratuitamente in istituto*” (art. 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980) e gli invalidi che percepiscano analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 1, commi 4 e 5 l. 508/88).

Questa Corte ha individuato la *ratio* delle norme che prevedono l'indennità di accompagnamento anche nella esigenza di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell'indennità (Cass., S.U., 30 ottobre 1992 n. 11843); con la sentenza 11295 del 28 agosto 2000 si è ribadito che l'intervento assistenziale che si realizza con la concessione dell'indennità di accompagnamento “*è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale*”.

Alla luce di tali principi, deve affermarsi che la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100%, ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia “*certus an*” ma “*incertus quando*”, non apparendo razionale e rispondente alla finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. La indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la “*continua assistenza*” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cassazione 2 luglio 2002 n. 9583; 2 agosto 2002 n. 11610).

La Corte di appello di Bari si è discostata da tali principi, affermando che la prestazione di cui si discute, “*essendo dettata per consentire la vita al menomato grave, presuppone un minimo di vitalità dello stesso, che deve potersi muovere e svolgere gli atti della vita nel contesto sociale e familiare*”.

La affermazione risulta, alla luce di quanto sopra precisato, errata.

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di appello di Lecce.

Al giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, applicherà il seguente principio di diritto: “*la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al*

100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all' articolo 1 della legge 18/1980 e all' articolo 1 della legge 508/88) finché l' evento letale sia "*certus an*" ma "*incertus quando*", non apparendo azionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un' assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. La indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l' alimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la vestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica".

### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2003.

Il Cons. estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria  
Oggi, 10 MAG. 2003